



Città di Castelsardo

Provincia di Sassari

copia

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 12 del Reg.

**OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF 2022 - CONFERMA
ALIQUOTA UNICA**

Data 13-05-2022

L'anno **duemilaventidue** il giorno **tredecim** del mese di **maggio** alle ore **09:30** e seguenti nella sala delle adunanze del Comune suddetto. Alla convocazione, partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

Capula Antonio Maria	P	Carboni Marco Salvatore	A
Sini Valeria	P	Lepori Marzia	P
Murrone Gianluca	A	Loriga Emanuela	P
Lorenzoni Grazia	A	Cuccureddu Angelo Francesco	A
Posadino Raffaella	A	Tirotto Maria Lucia	P
Capula Antonello	P	Suzzarellu Giovanni Antonio	A
Fiori Roberto	P	Pinna Giovanni	P
Lorenzoni Angelo	A	Frassetto Maria Speranza	P
Corso Giuseppe	P		

Presenti	10	Assenti	7
-----------------	-----------	----------------	----------

Sotto la presidenza del Sindaco **Capula Antonio Maria**;

partecipa con funzioni consultive, referenti di assistenza e verbalizzazione (art.97, comma 4 lett.a del D.lgs 18/08/2000, n.267) il Segretario Comunale **Anna Maria Giulia Pireddu**.

La seduta è Pubblica.

Parere Favorevole in ordine alla **Regolarita' tecnica** in merito alla proposta di cui alla presente deliberazione.

Parere Favorevole in ordine alla **Regolarita' contabile** in merito alla proposta di cui alla presente deliberazione.

La consigliera **Tirotto** chiede al consiglio comunale che non si deliberi su questo e sui seguenti punti all'ordine del giorno, ponendo una questione pregiudiziale. Innanzitutto precisa di non aver potuto porre la pregiudiziale ad apertura di seduta perché il presidente, *dimostrando mancanza di rispetto*, non avrebbe atteso nemmeno 15 minuti prima di dare avvio ai lavori del Consiglio, come sarebbe utile per consentire ai consiglieri di arrivare a una sede che è nota per il disagio di raggiungere la sede. Questo ha determinato che possa proporre la pregiudiziale dal 3° punto in poi dell'ordine del giorno. La pregiudiziale nel merito è relativa a conoscere gli intendimenti circa le conseguenze, già segnalate all'ufficio segreteria, conseguenti al difetto di notifica dell'avviso di convocazione del C.C. del 30 aprile u.s., non essendo pervenuti gli avvisi a ben 5 consiglieri della minoranza. Chiede, inoltre, quali siano state le modalità di convocazione della seduta odierna e si fa portavoce del consigliere Cuccureddu il quale avrebbe dichiarato di non aver mai affermato per iscritto di voler ricevere gli avvisi di convocazione con modalità diverse dalla consegna tramite messi (come da Regolamento del Consiglio comunale). L'intero gruppo di minoranza, con tali presupposti, si sarebbe aspettato il rinvio dell'odierno consiglio comunale che, invece, non c'è stato.

Il consigliere **Corso** prende la parola per sottolineare la gravità delle insinuazioni contenute nella nota a firma della consigliera Tirotto nella nota rivolta a sindaco e segretario comunale nella quale, per affermare la propria posizione, definisce "imbarazzante" l'operato di quest'ultimo relativamente al mancato rinvio del C.C. Sulla pregiudiziale osserva che non vi sarebbero i presupposti per porla a termini di regolamento: infatti non vengono chiariti i motivi anzi si sono poste domande, tra l'altro partendo dal presupposto che bisognasse attendere il quarto d'ora accademico prima di iniziare. *Invece in consiglio comunale si arriva puntuali e se la sede è disagiata e vi è problema di parcheggi si esce per tempo di casa*. Esprime infine una sua sensazione: *che i consiglieri facciano ostruzionismo per invalidare le sedute del Consiglio*.

La consigliera **Tirotto** interviene per rettificare il suo pensiero ovvero che intendeva proporre una questione sospensiva e non una pregiudiziale. Precisa poi che è vero che da qualche anno (durante questo mandato amministrativo) si riceve sulla mail l'avviso di convocazione del consiglio comunale e che tale modalità, pur contraria al regolamento (a meno che il consigliere non lo chieda per iscritto) è stata nelle varie sedute "sanata" dalla presenza del consigliere. Per lo scorso consiglio, invece, 5 consiglieri non hanno ricevuto la mail e su questo presupposto, segnalato, il sindaco avrebbe dovuto rinviare il C.C. già convocato.

Viene messa ai voti la questione sospensiva proposta dalla consigliera Tirotto.

Con voti favorevoli di n. 3 consiglieri, n. 7 contrari (Capula Antonio Maria, Capula Antonello, Corso, Fiori, Sini, Loriga, Lepori) la questione sospensiva è RESPINTA.

In proseguo di seduta.

Premesso che:

- l'art. 1, comma 3, del Decreto Legislativo n. 360/1998, come sostituito dall'art. 1, comma 142, lett. a), della legge n. 296/2006 (Legge Finanziaria 2007) recita: *“I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2”*.
- con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 31 maggio 2002 sono state individuate le procedure per la pubblicazione sul sito informatico di cui al punto precedente;
- con l'articolo 1 comma 7 del D.L. 93/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, si prevedeva che dalla entrata in vigore del decreto e fino alla definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilità interno, in funzione della attuazione del federalismo fiscale, veniva sospeso il potere delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato.
- detta disposizione veniva confermata fino all'approvazione del federalismo fiscale anche dall'articolo 1 comma 123 della legge 220/2010;
- l'articolo 5 del D.Lgs. 23/2011 aveva definito le modalità per la graduale cessazione della sospensione del potere dei comuni di istituire l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, ovvero di aumentare la stessa, demandando detta operazione ad un regolamento attuativo da emanarsi entro il 6 giugno 2011 e prevedendo, altresì, in assenza dell'emanazione del suddetto regolamento, la possibilità dei comuni di istituire l'addizionale previa adozione di un apposito regolamento, con una aliquota non superiore allo 0,2% annuo elevabile sino allo 0,4% nei primi due anni;
- con la risoluzione n. 1/DP prot. 7995 del 2 maggio 2011 il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha chiarito che i comuni potevano deliberare l'istituzione dell'addizionale IRPEF a partire dal 7 giugno 2011, vista la mancata emanazione del decreto attuativo;
- l'articolo 1 comma 11 del D.L. 138/2011 così come modificato dall'art. 13, comma 16, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, prevede:

- che la sospensione di cui ai punti precedenti non si applica, a decorrere dall'anno 2012, con riferimento all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;
 - che le disposizioni nello stesso anno approvate con l'articolo 5 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 sono abrogate.
- inoltre, per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività lo stesso articolo 1 comma 11 del D.L. 138/2011 così come convertito dalla legge 148/2011 prevede che i comuni possano stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta in ogni caso fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo;
- infine, il D.L. 201/2011 definitivamente chiarisce che il riferimento agli scaglioni di reddito corrispondenti “a quelli stabiliti dalla legge statale” debba essere riferito a quelli previsti ai fini IRPEF;

Atteso che:

- l'art. 53, comma 16, della legge n. 388/2000 stabilisce la data di approvazione del bilancio quale termine ultimo per deliberare le aliquote d'imposta per i tributi locali, compresa l'addizionale comunale;
- l'articolo 172 del D.Lgs. n. 267/2000, come da ultimo modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, prevede che le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi costituiscono allegato al bilancio di previsione;

Considerato che:

- con delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 30.04.2007 è stato approvato, ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. N. 446/1997, il Regolamento disciplinante l'addizionale comunale IRPEF e in tale occasione è stata determinata l'aliquota unica nella misura del 0,8%;

DELIBERA DI CONSIGLIO n.12 del 13-05-2022 COMUNE DI CASTELSARDO

- detta aliquota è *stata* modificata con riferimento all'anno 2020, stabilendola nella misura dello 0,7%, come da Delibera del Consiglio Comunale n.16 del 27.05.2020;
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 30.04.2021 è stata confermata, per l'esercizio 2021, l'aliquota unica dello 0,7%;
- nel succitato regolamento è stata fissata una soglia di esenzione per l'applicazione della suddetta aliquota pari a € 10.000,00;

Valutato che confermando la medesima aliquota deliberata per l'anno 2021, pari allo 0,7 %, si garantirebbe l'attuazione degli interventi programmati nel Bilancio di Previsione 2022;

Visto il D.Lgs. n. 360/1998 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Alle ore 10:30 la consigliera Frassetto si allontana temporaneamente dall'aula.

Non essendovi interventi sull'argomento il sindaco dispone per la votazione sul punto n. 3 all'ordine del giorno.

Con votazione favorevole di n. 7 consiglieri presenti e n. 2 astenuti (Tiroto, Pinna)

DELIBERA

1. di confermare, per l'esercizio finanziario 2022, l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF in ragione di 0,7 punti percentuali,
2. di applicare la soglia di esenzione pari ad € 10.000,00 come stabilito dal regolamento comunale approvato con Deliberazione del C.C. n. 12 del 30.04.2007;
3. di dare mandato al responsabile del servizio finanziario affinché provveda alla pubblicazione della presente deliberazione, o estratto di essa, nelle modalità stabilite dall'art. 1 comma 2, del Decreto del Ministero dell'Economia e Finanze in data 31 maggio 2002, nonché all'invio, ai sensi del comma 15 dell'articolo 13 del D.L. 201/2011 al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;
4. di allegare la presente deliberazione al bilancio di previsione 2022/2024.

Alle 10.32 la consigliera Lepori si allontana dall'aula e non partecipa alla votazione.

Infine, con separata votazione favorevole di n. 6 consiglieri e n. 2 astenuti (Tiroto, Pinna) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.

Il presente verbale, salva l'ulteriore e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

Il Sindaco
F.to Antonio Maria Capula

Il Segretario Comunale
F.to Anna Maria Giulia Pireddu

Il Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, per ogni singolo adempimento relativo alla presente deliberazione

ATTESTA

ADEMPIMENTO	FIRMA
È stata affissa all'Albo pretorio il giorno 20-05-2022 e che da tale data trovasi in pubblicazione per 15gg. consecutivi	F.to Anna Maria Giulia Pireddu
È stata comunicata, con lettera n. 8409 in data 20-05-2022 ai capigruppo consiliari	F.to Anna Maria Giulia Pireddu

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Castelsardo, li 20-05-2022

Il Segretario Comunale
Anna Maria Giulia Pireddu